



Settore Personale, Contratti e Convenzioni
U.O. Trattamento Economico

OGGETTO: Relazione tecnica ai sensi dell'art. 40, comma 3 - sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii., relativa al Contratto Integrativo Aziendale per il personale dirigente dell'Area dirigenziali Medica e non Medica sottoscritto il 24.04.2013.

A seguito della sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale (C.I.A.) per la dirigenza Medica e Veterinaria e per la dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnica ed Amministrativo in data 24.04.2013, sono state predisposte la relazione illustrativa (**Parte 1**) e la relazione tecnico-finanziaria (**Parte 2**) ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001

Parte 1

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In data 24.04.2013 è stato sottoscritto il "REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE, TURNI DI GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITA' E PIANO DELLE EMERGENZE" per il personale dirigente dell'Area Medica e Veterinaria.

Con riferimento alla *Continuità Assistenziale*, nel Contratto Integrativo Aziendale sono stati posti dei principi generali in linea con quanto previsto dagli artt. 14 dei CCCCNNLL sottoscritti il 3.11.2005 per l'Area della dirigenza Medico - Veterinaria e della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo. In particolare è stato confermato che la citata continuità assistenziale deve essere garantita con turni di 12 ore articolati su sei giorni feriali, e che le *prestazioni ambulatoriali* devono essere svolte, per quanto possibile, nelle ore pomeridiane così da garantire migliore efficienza dei servizi aziendali ed assicurare la massima assistenza ai degenti.

Allo stesso modo si ribadisce che nell'arco della settimana, attraverso i turni di servizio, i dirigenti devono assicurare le 34 ore settimanali da dedicare all'attività assistenziale, salvo particolari benefici previsti dalla legge.

Al Capo II il Regolamento fissa le modalità di svolgimento del *Servizio di Guardia*. Gli artt. 16 dei CCCCNNLL sottoscritti il 3.11.2005, come integrato dall'art. 8 del CCNL del 5.07.2006 della dirigenza medica e dall'art. 7 del contratto per la dirigenza non medica, disciplina tale istituto prevedendo una guardia diurna dei giorni festivi e una guardia notturna, rinviando alla concertazione con le Organizzazioni Sindacali per l'individuazione delle aree dove questa deve essere assicurata in aggiunta alle Aree di Emergenza quali il Pronto Soccorso e l'Anestesia e Rianimazione.

La contrattazione ha quindi precisato che il Servizio di Guardia divisionale deve essere assicurato, oltre che nei Pronto Soccorso e nelle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione anche nelle seguenti Unità Operative:

- UOC Radiodiagnostica;
- UOC Neonatologia con UTIN;
- UOC Ostetricia e Ginecologia;
- UOC Cardiologia con UTIC;
- UOC Pediatria;
- UOC Patologia Clinica (Dirigente medico / Dirigente Biologo / Dirigente Chimico).

Negli altri reparti si prevede invece che le guardie debbano essere programmate per area chirurgica e per area medica e comunque per UU.OO. facenti parte dello stesso dipartimento e per aree omogenee, fermo restando l'obbligo per l'Azienda di garantire un riposo compensativo di almeno 8 ore al termine del turno.

Richiamando poi il disposto dell'art. 8 del CCNL del 5.07.2006 della dirigenza medica e dall'art. 7 del contratto per la dirigenza non medica, le parti contrattuali hanno concordato che, per garantire la continuità assistenziale, l'azienda può ricorrere all'acquisto di prestazioni aggiuntive ai Dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo delle guardie notturne per un massimo del 12% delle guardie notturne complessivamente attivate dall'azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Proseguendo, al Capo III è stata regolamentata la **Pronta disponibilità** del personale dirigente medico e veterinario, in linea con i principi generali posti dagli artt. 17 dei CCCCNLL sottoscritti il 3.11.2005 per l'Area della dirigenza Medico – Veterinaria e della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, che rinvia alla concertazione con le Organizzazioni Sindacali per la definizione delle modalità di svolgimento e dei piani per l'emergenza.

Si è stabilito, in ordine alle modalità, che l'immediata reperibilità presuppone che la stessa debba essere assicurata entro 30 minuti dalla chiamata.

Con la contrattazione integrativa aziendale si è previsto che nelle Unità Operative assistenziali ove, per carenza di organico, sia impossibile organizzare i turni di servizio ordinario sulle 24 ore, è possibile ricorrere all'istituto della pronta disponibilità con la corresponsione di una indennità pari ad € 20,66 per ogni dodici ore.

La pronta disponibilità deve essere equamente distribuita tra i dipendenti con il limite di 10 pronte disponibilità al mese, dal 11° al 20° turno di 12 ore l'indennità potrà essere maggiorata fino ad un massimo di € 15,00 qualora a consuntivo risulti la relativa disponibilità nel fondo dedicato al trattamento accessorio.

I turni dall'11° al 20° devono essere espressamente accettati dal dirigente e non potrà superarsi il limite di 20 turni, salvo che nelle UU.OO. di Pantelleria.

La contrattazione nazionale ha precisato che la pronta disponibilità deve **essere limitata ai turni notturni ed ai giorni festivi** (artt. 17, CCCCNLL del 3.11.2005), escludendo pertanto in maniera tassativa le reperibilità pomeridiane e antimeridiane.

La pronta disponibilità **sostitutiva** deve essere limitata all'indispensabile e perciò se ne deve prevedere l'istituzione solo nelle Unità Operative ove, per carenza di organico, sia impossibile garantire la guardia attiva.

Tuttavia, in un ambiente ospedaliero e/o di emergenza può essere necessario garantire la continuità assistenziale. Pertanto si farà fronte alle attività non programmabili per garantire l'assistenza nelle ore pomeridiane/diurne feriali attraverso l'istituto dello straordinario.

Nei reparti ove si renda necessario assicurare la continuità assistenziale, per ogni turno di pronta disponibilità verrà corrisposta al dirigente una indennità di € 32,00.

A tal fine, si è concordato che il Responsabile del Dipartimento per l'area territoriale, ~~od~~ il Responsabile di Presidio per l'Area Ospedaliera, entro il 30 giugno c. a. individuano, compilando l'apposito prospetto predisposto dall'U.O.S. del Trattamento Economico, le UU.OO. dove è necessario garantire la continuità assistenziale con le suddette modalità.

Successivamente tale attività di programmazione andrà effettuata entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo. A tal fine ciascun Direttore di dipartimento, per l'area territoriale, e ciascun Responsabile di Presidio per l'Area Ospedaliera, procederà, sentiti i Responsabili delle strutture complesse di riferimento, a compilare apposito prospetto fornito dall'U.O. Trattamento Economico per la programmazione del Piano delle reperibilità e delle emergenze che, appositamente avallato dalla Direzione Aziendale, sarà formalizzato con apposito provvedimento, previa informativa alle OO.SS.

Parte 2

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Con delibera n. 3630 del 21.08.2012 è stato costituito per il 2012 il "Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro", per l'anno 2012 per la Dirigenza Medica e Veterinaria, nella misura di € 3.075.458,43, ai sensi l'art. 10 del C.C.N.L. del 06.05.2010 – biennio economico 2008-2009.

Con delibera n. 3628 del 21.08.2012 è stato costituito per il 2012 il "Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro" della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa per l'anno 2012, in € 115.434,81, ai sensi l'art. 9 del C.C.N.L. del 06.05.2010 – biennio economico 2008-2009.

L'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, conv. con Legge n. 122/2010, prevede che per il triennio 2011-2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Pertanto si deve confermare anche per l'anno 2013 l'ammontare previsto nell'anno precedente, nella misura di **€ 3.075.458,43** per la dirigenza Medica e Veterinaria ed **€ 115.434,81** per la dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, salvo l'eventuale riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio rispetto al personale dell'anno 2010.

Il contratto integrativo aziendale del 24.04.2013 disciplina l'istituto della pronta disponibilità secondo i dettami dell'art. 17 dei CCCCNLL sottoscritti il 3.11.2005 per l'Area della dirigenza Medico – Veterinaria e della Dirigenza dei ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, specificando sia gli aspetti giuridici che economici.

In particolare, con riferimento agli aspetti economici, i contratti collettivi nazionali prevedono ai citati artt. 17, che venga corrisposta una indennità di pronta disponibilità per ogni turno di 12 ore, da maggiorare del 10% in caso di turni di durata inferiore, fino ad un limite minimo di quattro ore, ed in proporzione al numero di ore previsto.

Gli art. 51, comma 4, dei CCCCNLL sottoscritti l'8.06.2000 – I biennio 1998/1999 per le Aree dirigenziali prevede che la contrattazione integrativa, in base ai modelli organizzativi adottati dall'azienda con riguardo alla razionalizzazione dell'orario di lavoro, dei servizi di guardia e di pronta disponibilità *che abbiano carattere di stabilità*, possa rideterminare l'importo dell'indennità in argomento fissato nella quota minima di € 20,66 (£. 40.000).

Nel rispetto dei vincoli posti a livello nazionale, le previsioni del C.I.A. presentano diretti effetti economici sono con riferimento agli art. 12 e 14 del contratto integrativo aziendale perché prevedono una maggiorazione del valore minimo dell'indennità di pronta disponibilità in presenza di precisi presupposti, in considerazione della carenza di organico e sempre nel rispetto della disponibilità del fondo per il trattamento accessorio.

In particolare:

- All'art. 12 del C.I.A., al fine di incentivare il personale che assicura più di dieci turni (limite posto dal CCNL/2005) è stata disposta una maggiorazione fino ad € 15,00 dall'11° al 20° turno di 12 ore di pronta disponibilità espletato, **a consuntivo, entro i limiti della disponibilità residua** del relativo fondo contrattuale.

Pertanto, l'applicazione di cui al superiore art. 12, rimane strettamente vincolata ai residui presenti nel fondo dopo che tutte le indennità afferenti al fondo verranno liquidate. Inoltre le somme che a consuntivo dovessero residuare verrebbero divise tra il totale dei turni superiori all'11° e fino al 20° effettuati dai dipendenti e solo dopo questa operazione verrà a determinarsi l'esatto ammontare della maggiorazione, fermo restando il limite massimo di € 15,00.

- Considerato poi il divieto di ricorrere, nell'organizzazione del servizio, a turni di disponibilità antimeridiani e pomeridiani nei giorni feriali, e dovendo comunque assicurare la continuità assistenziale, all'art. 14 del C.I.A. è stata prevista la maggiorazione dell'indennità di reperibilità notturna nella misura di € 32,00, presso le UU.OO. in cui non è possibile garantire la guardia attiva.

Il primo vincolo posto per impedire il moltiplicarsi delle dichiarazioni volte ad ottenere il beneficio, è stato posto con la previsione che ciascun Direttore di Dipartimento, per l'area territoriale, e ciascun Responsabile di Presidio per l'Area Ospedaliera dovrà compilare un apposito prospetto fornito dall'U.O. Trattamento Economico. Tutte le richieste saranno quindi oggetto di valutazione, per contenere la spesa e concorreranno a formare il Piano delle reperibilità e delle emergenze che dovrà essere formalizzato con apposito provvedimento, previa informativa alle OO.SS., entro il 30 giugno c.a.

Nello stesso atto si provvederà all'individuazione delle quote per lo straordinario da assegnare alle singole UU.OO. per far fronte alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero resesi necessarie per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale.

Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente che il sopra citato contratto integrativo aziendale non comporta nessun maggiore onere per l'Azienda, oltre quello già fissato a livello nazionale e all'uopo regolarmente finanziato, atteso che la contrattazione si è limitata a fissare a livello locale i criteri per la distribuzione di risorse messe a disposizione dai contratti nazionali.

IL RESPONSABILE
U.O. PERSONALE, CONTRATTI E
CONVENZIONI
(Dott.ssa Rosanna Oliva)